

DRAFT

Contratto per l'affidamento dei servizi di pulizia delle aree e dei locali aperti al pubblico, compresi tra questi i locali toilettes, nonché delle aree e dei locali non aperti al pubblico ed a vario titolo utilizzati dell'Aeroporto "Falcone Borsellino" di Palermo Punta Raisi –.

L'anno duemilaquindici, il giorno _____ del mese di _____, presso l'aeroporto "Falcone e Borsellino" di Palermo;

T R A

la GES.A.P. S.p.A., società esercente la gestione dell'aeroporto di Palermo, con sede presso l'aerostazione 'Falcone e Borsellino', cod. fisc./p.iva 03244190827, rappresentata dal suo Amministratore Delegato Dr....., nato a....., domiciliato per la carica ed anche ai fini del presente atto presso la sede sociale

e

la societàcon sede in Cod. Fiscale / P.IVA Rappresentata dal Autorizzato al presente attoin forza dei poteri conferitigli dal di seguito indicata come ditta esecutrice;

PREMESSO

- che Ges.A.P., in forza del Decreto n.119T del 2 agosto 2007 del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 novembre 2007, è divenuta concessionaria della gestione totale quarantennale dell'Aeroporto di Palermo;
Che ai sensi dell'art. 4 comma c.2 della Convenzione ENAC/GESAP n. 47 del 30.11.06 la GESAP deve assicurare i servizi di pulizia dell'aeroporto;
Che in esito alla gara, aggiudicata in via provvisoria il....., è risultata aggiudicataria dei servizi in oggetto la società.....
- che il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta delha aggiudicato in via definitiva il presente appalto alla società
- che l'impresa ha documentato il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa sugli appalti pubblici e dal Bando di gara;
- che ladichiara di conoscere perfettamente gli atti posti a base di gara e di ritenere l'affidamento dell'appalto eseguibile senza alcuna riserva così come indicato, illustrato e precisato nel Capitolato Speciale d'Appalto nelle specifiche tecniche e negli elaborati di gara;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto in uno al capitolato speciale ed alle specifiche tecniche ed ai documenti di seguito indicati, ancorchè non materialmente allegati:

1. Capitolato speciale d'appalto;
2. Offerta presentata dall'Appaltatore;
3. Protocollo di Legalità;

GES.A.P. S.p.A.
Rapp. Affari Generali e Legale
Avv. Vincenzo Petrigni



4. Patto Etico approvato dal C.d.A. della GES.A.P. il 25 maggio 2007

ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La Ges.a.p. S.p.a, come sopra rappresentata, affida in appalto all'Impresa, che accetta, l'affidamento dei servizi di pulizia delle aree e dei locali aperti al pubblico, compresi tra questi i locali toilettes, nonché delle aree e dei locali non aperti al pubblico ed a vario titolo utilizzati dell'Aeroporto "Falcone Borsellino" di Palermo Punta Raisi , secondo le modalità, le attrezzature e le prescrizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto ed all'offerta tecnica prodotta dalla società in sede di gara che si allega al presente contratto per costituirne parte integrante.

ART. 2 – IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTI

A titolo di corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto, la Ges.a.p. S.p.A. corrisponderà all'Impresa l'importo mensile di €..... secondo le modalità esplicitate nel capitolato speciale di appalto ed in particolare:

L'impresa fatturerà gli importi con cadenza mensile posticipata.

Il pagamento verrà effettuato a 60 gg. data fattura ed a presentazione di regolare DURC in corso di validità e previa dichiarazione di buona esecuzione sull'attività svolta da parte del referente aziendale.

ART. 3 - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

L'Appaltatore ha presentato una garanzia fideiussoria nei modi e termini sanciti dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i. a titolo di Cauzione Definitiva, rilasciata daper l'importo di €con decorrenza dale validità per l'intera durata dell'appalto.

L'Appaltatore ha costituito le polizze di assicurazione presso la compagnia secondo i termini e le modalità di cui all'art.22 del CSA.

Le coperture assicurative decorrono dalla data di consegna del servizio e cessano alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

ART. 4 - DECORRENZA E DURATA

Il contratto avrà la durata di anni quattro decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio (art. 5 CSA).

L'appaltatore è tenuto comunque a svolgere il servizio fino al subentro di eventuale nuovo appaltatore ai medesimi patti e condizioni del presente appalto.

ART. 5 - CONTO UNICO PER GLI APPALTI

Secondo quanto dichiarato in sede di offerta, l'appaltatore ha l'obbligo di osservare la disposizione di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. 15/08 "Conto Unico per gli appalti" e cioè di indicare un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario dovrà avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi

esclusivamente a mezzo di bonifico bancario bonifico postale o assegno circolare non trasferibile e di accettare, in caso di mancato rispetto di tale obbligo, senza nulla a pretendere, la risoluzione per inadempimento contrattuale.

L'appaltatore inoltre è obbligato ad osservare la disposizione di cui all'art. 2 comma 2 della L.R. 15/08 "Conto Unico per gli appalti" e cioè di accettare la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, senza nulla a pretendere.

A tal fine l'appaltatore, con nota acquisita agli societari in dataprot. n....., ha indicato il conto corrente dedicato anche in via non esclusiva, come di seguito:

IBAN INTESTATO A..... nel quale dovranno essere bonificate tutte le operazioni di cui al presente appalto e le persone delegate ad operare.

ART. 6 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 136/10 e s.m.i. l'impresa appaltatrice è obbligata ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. L'impresa appaltatrice si obbliga altresì ad inserire – a pena di nullità - apposita clausola nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese (ex art. 118 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto) a qualsiasi titolo interessate ai lavori, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla richiamata L. 13.08.2010 n .136 e s.m.i.

3. Ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/10 e s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il **(CIG :)**

4. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art.3 comma 1 della L.136/10 e s.m.i.

5. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/10 e s.m.i. l'impresa appaltatrice si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'impresa provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

6. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L.136/10 e s.m.i. l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

7. Ai sensi dell'art. 3 comma 9 della L.136/10 e s.m.i. la stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture oggetto del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. A tal fine l'impresa si impegna a comunicare alla scrivente l'inserimento della predetta clausola.

ART. 7 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L.136/10 e s.m.i. l'impresa appaltatrice è a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina **la risoluzione di diritto del presente contratto**.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs 196/03 le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle Parti contrattuali e comunque connessi con il presente atto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi.

Il conferimento dei dati è necessario per l'assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate.

Tali dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati, in Italia ed all'estero, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto del presente incarico per le medesime finalità di cui al punto 1. I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali sono i responsabili e gli incaricati da questi ultimi autorizzati a compiere le operazioni di trattamento necessarie o comunque connesse agli adempimenti gestionali e amministrativi del presente contratto. I predetti dati non saranno oggetto di diffusione (art.4, comma 1, lettera m del D.Lgs. 196/03).

La comunicazione può avvenire solo ai sensi degli artt.23 e 24 del D.Lgs. 196/2003 e nei limiti di cui all'art.25 del medesimo decreto.

Entrambe le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, esse hanno il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che le riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici. Le Parti hanno inoltre il diritto di aggiornare, rettificare, integrare, cancellare ed opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dall'art.7 del D.Lgs.196/2003 nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt.8, 9 e 10 dello stesso decreto legislativo.

Per i trattamenti effettuati da GESAP Titolare è GESAP – Aeroporto Falcone e Borsellino 90045 Punta Raisi – Cinisi – Palermo - e l'elenco aggiornato dei Responsabili nominati da GESAP è consultabile sul sito www.gesap.it .

Per i trattamenti effettuati l'appaltatrice, si riserva di comunicare il nominativo del titolare e del Responsabile.

ART. 9 – DIFESA AMBIENTALE

La ditta è a conoscenza che Ges.A.P. ha adottato un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma ISO 14001:2004 e si impegna, per tutta la durata dell'appalto, al rispetto delle norme vigenti in materia ambientale, adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere e, comunque, a contribuire al mantenimento della citata certificazione.

In particolare, la stessa si impegna a:

- a presentare, al momento della sottoscrizione del contratto e ogni qual volta GES.A.P. lo richieda, ogni autorizzazione e/o altra documentazione prevista dalla normativa ambientale applicabile all'attività della stessa;
- ad allinearsi, qualora richiesto, ad eventuali iniziative adottate da GES.A.P. nell'ambito del sistema di gestione ambientale a norma ISO14001 a condizione che le stesse non comportino costi aggiuntivi per l'impresa;
- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali, fornendone a GES.A.P., qualora richiesto, la documentazione comprovante;
- effettuare la raccolta differenziata nelle modalità definite dall'Ufficio Tutela Ambiente di GES.A.P.;
- effettuare lo scarico dei materiali di scarto derivanti dalla propria attività solo nelle discariche autorizzate, seguendo le modalità previste da regolamenti/disposizioni adottati da GES.A.P.;
- informare e coordinare tutte le attività di smaltimento rifiuti nell'ambito aeroportuale con il responsabile dell' "Ufficio Tutela Ambiente" di GES.A.P..

In caso di perdurante violazione di quanto sopra, debitamente contestate dal competente ufficio, si applicheranno le penali previste all'art. 14 del CSA.

ART. 10 – MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS 231/2001

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, l'appaltatrice si impegna, nei rapporti con GES.A.P., anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice di Comportamento, quale parte integrante del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo adottato da Ges.A.P. ai sensi del citato D. Lgs. n. 231/01, disponibile sul sito internet www.gesap.it , accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.

ART. 11 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto fra le parti firmatarie dovrà essere deferita alla competenza del Foro di Palermo (art.27 CSA).

ART. 12 - ONERI FISCALI

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione. Le spese di registrazione e conseguenti saranno a totale carico dell'appaltatore nella misura stabilita dalla legge.

Punta Raisi, _____

GES.A.P. S.p.A.
L'Amministratore Delegato

il Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 c.c., l'impresa dichiara di conoscere ed approvare le seguenti clausole:.....

il Legale Rappresentante